

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio comunale di Enna

ORDINANZA N. 26

DEL 04/05/2016

Oggetto: Ordinanza art. 191 D.lgs. 152/06 – servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

IL SINDACO

Premesso:

che il Comune di Valguarnera Caropepe appartiene all'ATO EnnaEuno, oggi in liquidazione e che la gestione del servizio è effettuata dal Commissario straordinario giusto D.A. 1209 del 30 luglio 2015 e successive proroghe;

che ad oggi le SRR di cui alla legge Regionale n. 9 del 2010 e s.m.i. non sono ancora operative;

che in data 03/02/2016, è stata emanata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, l'Ordinanza Sindacale n. 6, per sopperire al ritiro dei mezzi N.U. del cantiere di Valguarnera Caropepe noleggiati da ATO EnnaEuno, da parte della società di noleggio per il mancato pagamento del canone dovuto;

che in data 26/02/2016, è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 9, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, con la quale veniva modificata l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016 citata in precedenza, individuando nella ditta Valservice S.r.l., la ditta a cui affidare la fornitura del carburante;

che in data 04/04/2016, a seguito della nota prot. n. 3344 del 22/03/2016, con la quale si faceva espressa richiesta di riscontro urgente all'Ato EnnaEuno, nelle persone del Commissario Straordinario dott. Eugenio Amato e del Presidente del Collegio di liquidazione dott. Antonino Di Mauro, sull'eventuale superamento delle criticità sopradescritte relativamente ai mezzi da assegnare per il servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u. nel Comune di Valguarnera Caropepe al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari allo spirare dell'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016, rimasta inevasa, è stata emanata, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, ulteriore Ordinanza Sindacale n. 18, per sopperire al ritiro dei mezzi N.U. del cantiere di Valguarnera Caropepe noleggiati da ATO EnnaEuno, da parte della società di noleggio per il mancato pagamento del canone dovuto

che con nota del 02/05/2016, prot. 5132, è stata reiterata la richiesta all'Ato EnnaEuno, nelle persone del Commissario Straordinario dott. Eugenio Amato e del Presidente del Collegio di liquidazione dott. Antonino Di Mauro, sull'eventuale superamento delle criticità sopradescritte, relativamente ai mezzi da assegnare per il servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u. nel Comune di Valguarnera Caropepe al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari allo spirare dell'Ordinanza Sindacale n. 18 del 04/04/2016;

che nel "consolidato" silenzio della società d'ambito, quanto sopra evidenziato, costituisce ulteriore situazione eccezionale ed urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di un intervento, anche sostitutivo, che possa garantire un corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nell'intero territorio del Comune di Valguarnera Caropepe al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente, oggi sicuramente compromesso a causa del ritiro dei mezzi da parte delle società di noleggio;

che è del tutto evidente che, senza l'emanazione di atti in via sostitutiva in continuità al precedente, evidenziando che l'ATO EnnaEuno non ha risposto alla suddetta nota comunale che chiedeva espressamente notizie in merito al noleggio dei mezzi N.U. per il cantiere di Valguarnera Caropepe e che pertanto non viene assicurata la presenza di mezzi N.U. nel cantiere di questo Comune per l'espletamento del servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u., si verrà a creare una ulteriore situazione di emergenza igienico-sanitaria, con grave danno alla salute pubblica oltre che al decoro.

Rilevato, pertanto, che occorre in via d'urgenza di intervenire in sostituzione della Società ATO EnnaEuno, provvedendo al nolo a freddo di n. 1 autocompattatore di almeno 11t per la raccolta dei R.S.U., di n. 1 minicompattatore da 6 mc e di n. 2 porter da mc 2 cad. oltre alla fornitura del carburante necessario al funzionamento di detti mezzi;

Considerato inoltre:

- **che** sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del provvedimento cautelare;
- **che** il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario.

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

considerato che, avendo contattato diverse ditte operanti nel settore, le stesse hanno riferito di essere impossibilitate a noleggiare mezzi, in quanto impegnate con altri Comuni e soltanto la ditta General Montaggi di Catenanuova, si è resa disponibile a fornire i mezzi necessari all'espletamento del servizio;

visto il preventivo prot. 1159 del 02/02/2016 della ditta General Montaggi di Catenanuova, con il quale ha chiesto per il nolo a freddo di un mezzo autotocompattatore tre assi, portata 11.000 kg. la somma di €. 150,00 oltre I.V.A. al giorno ed il preventivo prot. n. 1279 del 03/02/2016 sempre della medesima ditta, con il quale è stato chiesto per il nolo a freddo di un mezzo miniautotocompattatore, con capienza di circa 6 mc, la somma di €. 58,00 oltre IVA al giorno e per il nolo a freddo di n. 2 porter, con capienza di circa 2 mc, la somma di € 27,00 oltre IVA al giorno per singolo mezzo;

vista la nota prot. n. 3977 del 05/04/2016 della ditta General Montaggi di Catenanuova relativa alla sostituzione del mezzo auto compattatore tre assi avente portata da 11.000 Kg targato BS598MM, noleggiato con la citata Ordinanza con altro di uguali caratteristiche targato BT050NK;

considerato altresì, che è necessario prevedere e provvedere alla fornitura del carburante ai mezzi sopra indicati al fine di garantire il servizio con esercente locale, individuato nella società Valservice S.r.l di c.da Paparanza, resasi già disponibile;

vista la Delibera di G.C. n. 54 del 24/03/2016 con la quale, su sollecitazione del Commissario dell'ATO EnnaEuno, dott. Eugenio Amato, è stato approvato il contratto di servizio da sottoscrivere con la società OIKOS S.p.a., gestore della discarica di Motta Sant'Anastasia, al fine di provvedere direttamente al pagamento degli oneri di conferimento;

vista la trasmissione a mezzo PEC in data 04/04/2016 prot. n. 3924, del contratto sottoscritto digitalmente alla società OIKOS S.p.a., gestore della discarica di Motta Sant'Anastasia;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale di modifica n. 9 del 26/02/2016:

vista l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 03/04/2016;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- alla ditta General Montaggi di Catenanuova, per far fronte all'emergenza, di fornire un mezzo autotocompattatore tre assi, portata 11.000 kg targato BT050MK, alle condizioni tariffarie di cui alla nota trasmessa dalla ditta in data 02/02/2016 prot. n. 1159, un mezzo minicompattatore capienza 6 mc targato BG305SJ, n. 2 mezzi porter capienza 2 mc targati EC258JX ed CE883JW alle condizioni tariffarie di cui alla nota trasmessa dalla ditta in data 03/02/2016 prot. n. 1279.
- Alla ditta Valservice S.r.l di c.da Paparanza la fornitura di carburante ai mezzi in servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani al miglior prezzo praticabile alla pompa con espressa riserva di stipulare apposito accordo.
- Dare atto che il suddetto affidamento di nolo a freddo viene effettuato, nei limiti necessari all'eliminazione delle condizioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica e fino al ripristino dei livelli minimi essenziali del servizio di gestione dei rifiuti, per giorni 30 (trenta) o minore o maggiore termine in funzione del persistere delle condizioni di cui alla presente Ordinanza.
- Dare atto altresì, che i relativi costi saranno corrisposti direttamente dall'Ente alla ditta General Montaggi di Catenanuova per il noleggio dei mezzi, alla Valservice S.r.l di c.da Paparanza per la fornitura del carburante ed alla ditta Oikos S.p.a. per il conferimento dei r.s.u. in discarica, previa presentazione delle fatture, che dovranno essere recuperati nelle fatture mensili del servizio di raccolta rifiuti emesse dall'ATO EnnaEuno, previo scomputo della corrispondente voce di costo relativa al servizio di raccolta, trasporto, conferimento e fornitura carburante.
- Demandare ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti gestionali funzionali per la piena esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

La presente Ordinanza deve essere notificata tempestivamente alle ditte sopra indicate, per l'esecuzione di quanto ordinato.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione per eventuali ed opportune valutazioni a:

- PREFETTO di Enna
- PRESIDENTE della Regione Siciliana
- DIPARTIMENTO Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- COMMISSARIO straordinario dell'ATO EnnaEuno dott. Eugenio Amato
- PRESIDENTE del Collegio di liquidazione dell'ATO EnnaEuno dott. Antonino Di Mauro
- RESPONSABILE dell'U.T.C.
- RESPONSABILE Settore Economico Finanziario
- COMANDO Polizia Municipale
- COMANDO Stazione CC di Valguarnera Caropepe.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



Il SINDACO
Pott.ssa Francesca Praià